

UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

IL RETTORE

DECRETO N. 21/11

- VISTO** lo statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, approvato con D.M. del 15 aprile 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.109 del 12 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal MIUR con nota prot.n. 2141 del 06/05/2010;
- VISTO** l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca, emanato con Decreto rettorale n. 10 del 22 febbraio 2010;
- VISTA** la proposta di attivazione di un assegno di ricerca presentata dalla Facoltà di Economia;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di emanazione del bando per l'assegno di ricerca di cui sopra;
- FATTASALVA** ogni ulteriore ratifica degli Organi competenti

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del bando

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca sulla base del Regolamento citato in premessa, come di seguito riportato:

Progetto di ricerca	Coordinatore responsabile	Settore scientifico disciplina	Facoltà	Corrispettivo annuo lordo
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEGLI IMMIGRATI MAROCCHINI E DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI ELACM IN ITALIA	Prof. Luigi Biggeri	SECS-S/03	Economia	€ 20.000,00



Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art 3 del Regolamento citato nelle premesse, possono partecipare al concorso:

- a) Studiosi in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrate in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale nell'area di ricerca connessa all'attività di ricerca oggetto del bando;
- b) Cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca, che costituisce titolo preferenziale.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

Art. 3 - Modalità di valutazione

La Commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.

La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio fino a 75 punti ai titoli e fino a 24 punti al colloquio d'esame.

I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 per i titoli o un punteggio inferiore a 15 per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.

Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato che, in base alla graduatoria finale, risulta vincitore. Costui decade qualora non stipuli il conseguente contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 90 giorni dalla stipula.

Gli atti delle Commissioni giudicatrici sono approvati dal Rettore, sentito un referee dallo stesso indicato.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Art. 4- Durata dell'assegno

La durata dell'assegno è di due anni.

La durata complessiva del rapporto, compresi gli eventuali rinnovi non può, in ogni caso, superare i quattro anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.

Ai fini della durata del predetto rapporto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. Per quanta riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.



Art. 5 - Importo dell'assegno-

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando è al netto degli oneri a carico dell'Ateneo.

Il predetto importo è erogato in rate mensili.

All'assegno di ricerca di cui al presente regolamento si applica:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, e integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 – Incompatibilità-Divieto di cumulo-Sospensione dell'attività

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al co. 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7 – Contratto - Contenuto

L'Università stipula con il candidato che supera la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.



In particolare i compiti del titolare dell'assegno di cui al presente bando sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.

Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.

Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività del titolare di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.

Il titolare dell'assegno può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Università.

Può eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.

Il titolare di assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualsiasi sia l'Ente finanziatore.

Art. 8 – Domanda di partecipazione alla selezione

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice utilizzando l'apposito modello - Allegato A - predisposto dall'Ateneo.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l'esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
- c) elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;

I candidati dovranno consegnare direttamente la propria domanda in carta libera, entro e non oltre le ore 16,30 del 24 novembre 2011 presso L'Università Telematica Internazionale Uninettuno - Servizio Personale docente - Corso Vittorio Emanuele II, 39 - IV Piano -00186 Roma.

La domanda può anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

I candidati saranno convocati per il colloquio con successiva comunicazione.

Art. 9- Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.



Art. 10-Trattamento dei dati personali

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, per cui tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed all'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

IL RETTORE

Prof.ssa Maria Amata Garito